

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/421 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 2017****che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Misure in vigore**

- (1) Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»), ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 <sup>(2)</sup>, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India («il paese interessato»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10).
- (2) Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping, ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 <sup>(3)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.
- (3) In seguito a un riesame intermedio parziale d'ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 <sup>(4)</sup>.
- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 <sup>(5)</sup>, ha esteso le misure compensative. In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 <sup>(6)</sup>, ha esteso le misure antidumping.
- (5) Le misure compensative hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 6,3 % e del 7,0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 7,2 %.

**2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (6) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(7)</sup> delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 17).

<sup>(7)</sup> GU C 82 del 10.3.2015, pag. 4.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

- (7) La domanda è stata presentata da SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH e GrafTech Switzerland SA («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
- (8) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere delle sovvenzioni e del persistere o della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

### 3. Apertura

- (9) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 15 dicembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(1)</sup> («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009.

### 4. Inchiesta parallela

- (10) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 15 dicembre 2015 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha inoltre annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>, delle misure antidumping definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

### 5. Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità indiane, invitandoli a partecipare.
- (12) A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

#### 5.1. Campionamento

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

##### a) Campionamento dei produttori dell'Unione

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, considerando anche l'ubicazione geografica. Tale campione era costituito da quattro produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale dell'Unione, sulla base delle informazioni ricevute nel corso dell'esame della rappresentatività. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione è stato confermato. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

##### b) Campionamento degli importatori

- (15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

<sup>(1)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (GU C 415 del 15.12.2015, pag. 25).

<sup>(2)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (GU C 415 del 15.12.2015, pag. 33).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

- (16) Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

#### 5.2. Questionari e visite di verifica

- (17) La Commissione ha inviato questionari al governo dell'India (anche nel senso di amministrazione pubblica indiana), a tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, ai due produttori esportatori indiani noti e a 53 utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta.
- (18) Hanno risposto al questionario il governo dell'India, i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, un produttore esportatore indiano e otto utilizzatori.
- (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del governo dell'India a Delhi e a Bhopal e presso le sedi delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione:
- Graftech France SNC, Calais, Francia
  - Graftech Iberica S.L., Navarra, Spagna
  - SGL Carbon SA, Wiesbaden, Germania
  - Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germania
- b) produttore esportatore indiano:
- HEG Limited, Bhopal («HEG»).

### 6. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (20) L'inchiesta sul rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (21) Il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm<sup>3</sup> o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell'India («elettrodi di grafite» o «il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10).

### 2. Prodotto simile

- (22) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto oggetto del riesame
  - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (23) La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

**C. RISCHIO DEL PERSISTERE DELLE SOVVENZIONI****1. Introduzione**

- (24) In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio del persistere delle sovvenzioni.
- (25) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame sono stati esaminati i seguenti sistemi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

*sistemi nazionali*

- a) sistema di restituzione del dazio (*Duty Drawback Scheme — DDS*);
- b) sistema di autorizzazione preventiva (*Advance Authorization Scheme — AAS*);
- c) sistema del mercato mirato (*Focus Market Scheme — FMS*);
- d) sistema per le esportazioni di merci dall'India (*Merchandise Export from India Scheme — MEIS*);
- e) sistema di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (*Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS*);
- f) sistema di crediti all'esportazione (*Export Credit Scheme — ECS*);

*sistema regionale*

- g) sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità (*Electricity Duty Exemption Scheme — EDES*).
- (26) I sistemi di cui alle lettere da a) a e) hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [*Foreign Trade Act (Development and Regulation)*] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell'India a rilasciare notifiche riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate in documenti sulla politica del commercio estero (*Foreign Trade Policy*), pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Ai fini del PIR relativo alla presente inchiesta risultano pertinenti due documenti sulla politica del commercio estero: *Foreign Trade Policy 2009-2014* («FTP 09-14») e *Foreign Trade Policy 2015-2020* («FTP 15-20»), l'ultimo dei quali è entrato in vigore nell'aprile 2015. Il governo dell'India ha inoltre definito procedure che disciplinano l'FTP 09-14 e l'FTP 15-20 rispettivamente nel manuale di procedure, vol. I, 2009-2014 («HOP I 04-09») e nel manuale di procedure, vol. I, 2015-2020 («HOP I 15-20»). Tali manuali di procedure vengono aggiornati periodicamente.
- (27) Il sistema ECF di cui alla lettera f) si fonda sulle sezioni 21 e 35 A del *Banking Regulation Act 1949* (legge bancaria del 1949), che permette alla Banca centrale dell'India (*Reserve Bank of India — RBI*) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.
- (28) Il sistema di cui alla lettera g) è gestito dalle autorità dello Stato di Madhya Pradesh.
- (29) Il DDS, sotto forma del suo predecessore ossia il sistema di credito sui dazi d'importazione (*Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB*) <sup>(1)</sup>, e l'EPCGS sono già stati oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale, mentre l'AAS, l'FMS, il MEIS, l'ECS e l'EDES non sono stati oggetto di inchiesta.
- (30) Come menzionato sopra al considerando 18, ha collaborato solo un produttore esportatore indiano, che rappresentava più del 95 % di tutte le importazioni di elettrodi di grafite dall'India nell'Unione e il 50 % della capacità di produzione totale stimata dell'India. La capacità di produzione dell'India è stata calcolata sulla base dei dati verificati contenuti nel questionario del produttore esportatore che ha collaborato e sul bilancio, disponibile pubblicamente, del produttore esportatore che non ha collaborato. La collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata quindi considerata scarsa. Le autorità indiane sono state debitamente informate che, a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori indiani, la Commissione potrebbe applicare l'articolo 28 del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

<sup>(1)</sup> La transizione dal DEPB al DDS è spiegata tra l'altro ai considerando da 47 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GUL 137 del 23.5.2013, pag. 1).

- (31) Dopo la comunicazione delle informazioni il governo dell'India ha sostenuto che la collaborazione non poteva essere considerata scarsa in quanto il produttore che ha collaborato rappresentava più del 95 % delle esportazioni indiane di elettrodi di grafite nell'Unione durante il PIR e il 50 % della capacità di produzione totale stimata dell'India. A tale proposito si precisa che la Commissione ha determinato il livello di collaborazione sulla base della capacità di produzione totale dell'India, che è stata considerata più pertinente, nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, rispetto al volume delle esportazioni indiane di elettrodi di grafite nell'Unione durante il PIR. Poiché vi sono solo due grandi produttori di pari dimensioni in India e solo uno di essi ha collaborato all'inchiesta, è giustificato ritenere che la collaborazione sia stata scarsa in quanto la società che non ha collaborato ha potenzialmente una grande incidenza sulla valutazione del rischio del persistere delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio. Come spiegato al considerando 155, il produttore che non ha collaborato ha infatti quasi cessato di esportare nell'Unione a causa delle aliquote del dazio e ricomincerebbe probabilmente ad esportare in quantitativi più consistenti in caso di scadenza delle misure. Di conseguenza, poiché i due produttori noti rappresentano ciascuno il 50 % della capacità di produzione totale stimata dell'India, non si può escludere che le rispettive quote all'interno del totale delle esportazioni indiane nell'Unione diventino più equilibrate e quindi completamente diverse rispetto al rapporto di circa 95/5 osservato durante il PIR. L'argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione osserva comunque che tale argomentazione non è pertinente nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, il cui scopo è determinare l'eventuale persistere delle sovvenzioni. Sulla base delle conclusioni relative al solo produttore esportatore, la Commissione può già concludere che le sovvenzioni persistono. Che il grado di collaborazione sia scarso o elevato è quindi del tutto irrilevante.

## 2. Sistema di restituzione del dazio (*Duty Drawback Scheme — DDS*)

### 2.1. Base giuridica

- (32) La descrizione dettagliata del DDS si trova nelle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (*Custom & Central Excise Duties Drawback Rules*) del 1995, quali successivamente modificate.

### 2.2. Ammissibilità

- (33) Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

### 2.3. Attuazione pratica

- (34) Gli esportatori ammissibili possono chiedere la restituzione del dazio, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob dei prodotti esportati nel quadro di tale sistema. Il governo dell'India ha fissato i tassi di restituzione per una serie di prodotti, tra cui il prodotto oggetto del riesame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. Nel corso del PIR il tasso DDS è stato pari al 3 %, con un massimale di 3,2 INR/kg, fino al 22 novembre 2014 e pari al 2,4 %, con un massimale di 8 INR/kg, dopo tale data.
- (35) Per beneficiare di tale sistema, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nel quadro del DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha consegnato la nota di carico per l'esportazione (*Export General Manifest — EGM*) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure a mezzo tratta.
- (36) L'esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (*Bank Realisation Certificate — BRC*). Il certificato bancario può essere fornito dopo il pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato qualora l'esportatore non presenti il BRC entro i termini previsti.
- (37) L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.
- (38) In base alle norme di contabilità dell'India l'importo della restituzione del dazio può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione.

- (39) È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha continuato a beneficiare del DDS.

#### 2.4. Conclusioni sul DDS

- (40) Come osservato nell'inchiesta iniziale, il DDS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario attribuito dal governo dell'India poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. Non esistono restrizioni per l'impiego di questi fondi. L'importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.
- (41) Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione venga definita una restituzione del dazio, il sistema non presenta tuttavia le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime.
- (42) Durante la visita di verifica il governo dell'India e il produttore esportatore che ha collaborato hanno affermato che esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime poiché, nel calcolo dei tassi di restituzione del dazio, il governo dell'India tiene conto della quantità o del valore medi dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto nonché dell'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi.
- (43) La Commissione non ritiene però che il presunto nesso tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime sia sufficiente affinché il sistema sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'importo del credito non è in particolare calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure che consentano di verificare quali fattori produttivi (e in che quantità e di quale origine) siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo dell'India non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettive, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (44) Il pagamento sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell'India in seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori va pertanto considerato un sussidio diretto di tale governo condizionato all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato come una sovvenzione specifica e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

#### 2.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (45) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del PIR. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nel quadro di tale sistema. Da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da concedere per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o no la sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi affidabili che indichino il contrario, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DDS corrisponde alla somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale sistema durante il PIR.
- (46) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi delle sovvenzioni così calcolati sono stati ripartiti in base al fatturato totale delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (47) Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari al 2,02 %.

### 3. Sistema di autorizzazione preventiva (*Advance Authorization Scheme — AAS*)

#### 3.1. Base giuridica

- (48) La descrizione dettagliata del sistema si trova ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 del documento FTP 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale HOP I 09-14 nonché ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 15-20 e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP I 15-20.

#### 3.2. Ammissibilità

- (49) L'AAS si compone di sei sottosistemi, descritti più dettagliatamente al considerando 50, che differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni fisiche e del sottosistema AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per presunte esportazioni le categorie di cui al punto 8.2 del documento FTP 09-14, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (*export oriented unit — EOU*), possono beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono infine beneficiare dei vantaggi per le esportazioni presunte a titolo dei sottosistemi dei buoni di approvvigionamento anticipato (*advance release orders — ARO*) e delle lettere di credito interne di compensazione (*back to back inland letters of credit*).

#### 3.3. Attuazione pratica

- (50) L'AAS può essere applicato per:
- i) esportazioni fisiche: si tratta del sottosistema principale, che permette l'importazione in esenzione da dazi dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto da esportazione. In questo contesto il termine «fisico» indica che il prodotto da esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto da esportazione, sono specificate nella licenza;
  - ii) fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto da esportazione, ma a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientri nel gruppo di prodotti e sia stato fabbricato utilizzando tali fattori produttivi esenti da dazi;
  - iii) forniture intermedie: questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto da esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;
  - iv) esportazioni presunte: questo sottosistema permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FTP 09-14. Secondo il governo dell'India, per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione (EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (*special economic zone — SEZ*);
  - v) buono di approvvigionamento anticipato (*advance release order — ARO*): il titolare dell'AAS che intende procurarsi i fattori produttivi da fonti nazionali, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In questi casi le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore nazionale all'atto della consegna dei prodotti specificati nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore nazionale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece che all'esportatore finale sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi nazionali che per quelli importati;

- vi) lettera di credito interna di compensazione (*back to back inland letter of credit*): anche questo sottosistema riguarda le forniture nazionali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore nazionale. La banca convaliderà l'autorizzazione a importazioni dirette solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).
- (51) È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha ottenuto concessioni nel quadro del primo sottosistema, ossia l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati.
- (52) Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a conservare una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno nel formato richiesto (capitoli 4.26 e 4.30, nonché appendice 23 del manuale HOP I 09-14), cioè un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.
- (53) Per quanto riguarda il sottosistema per le esportazioni fisiche utilizzato nel PIR dalla società interessata, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo dell'India e sono specificati nell'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione le operazioni corrispondenti devono inoltre essere specificate nell'autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nel quadro dell'AAS è fissato dal governo dell'India sulla base delle norme SION (*Standard Input Output Norms*) che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto oggetto del riesame.
- (54) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto da esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 24 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.
- (55) Come spiegato nel considerando 26, nell'aprile 2015 è entrato in vigore un nuovo documento FTP. Per quanto riguarda l'attuazione pratica di cui ai considerando da 50 a 54, l'unica modifica introdotta dal nuovo documento FTP è stata una riduzione del termine per l'obbligo di esportazione da 24 a 18 mesi. Va inoltre osservato che tutte le licenze utilizzate dal produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR erano ancora soggette al documento FTP 09-14, in quanto rilasciate prima dell'aprile 2015.
- (56) Dall'inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano ancora stati rispettati o messi in pratica.
- (57) Il produttore esportatore che ha collaborato teneva un registro della produzione e del consumo. Non è stato tuttavia possibile verificare quali fattori produttivi (e di quale origine) fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Con il sistema messo in atto non è stato in particolare possibile identificare e misurare con precisione l'eventuale remissione in eccesso.
- (58) Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui al considerando 52, si è accertato che nessuna delle licenze AAS utilizzate dalla società era in una fase del suo ciclo di vita che richiedesse la presentazione dell'appendice 23 alle autorità. Si è tuttavia riscontrato che le società non disponevano di una documentazione che consentisse di calcolare la remissione dei dazi in eccesso come prescritto nell'appendice 23, il che rendeva impossibile ogni futura certificazione da parte di un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori.
- (59) È stato inoltre stabilito che solo una quota compresa tra il 75 % e l'85 % della materia prima principale (coke di petrolio calcinato o «CPC») importata in esenzione da dazi nel quadro dell'AAS è stata fisicamente incorporata negli elettrodi di grafite, mentre una quota compresa tra il 15 % e il 25 % è stata incorporata in due sottoprodotti (masselli e fini). È stato altresì constatato che almeno una parte di entrambi i sottoprodotti è stata venduta sul mercato interno e che non esisteva alcun sistema per misurare le quantità effettive di CPC importate in esenzione da dazi incorporate nei sottoprodotti esportati o venduti sul mercato interno.
- (60) In breve, si ritiene che il produttore esportatore che ha collaborato non sia stato in grado di dimostrare di aver soddisfatto le pertinenti disposizioni della politica del commercio estero.

### 3.4. Conclusioni sull'AAS

- (61) L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, poiché riduce le entrate provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.
- (62) L'AAS per le esportazioni fisiche è inoltre chiaramente condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere alcun vantaggio nel quadro dell'AAS.
- (63) Il sottosistema utilizzato nel caso in questione non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo dell'India non ha applicato in modo efficace un sistema o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto oggetto del riesame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica dell'effettivo consumo, perché la loro struttura non permette al governo dell'India di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzate nella fabbricazione del prodotto da esportazione. Il governo dell'India non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).
- (64) Il sottosistema risulta quindi compensabile.

### 3.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (65) In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva, il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi.
- (66) In assenza di elementi affidabili che indicassero il contrario, l'importo della sovvenzione per il produttore esportatore che ha collaborato è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito del sottosistema durante il PIR (numeratore). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (67) Il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato è pari allo 0,30 %.

## 4. Sistema del mercato mirato (*Focus Market Scheme* — FMS)

### 4.1. Base giuridica

- (68) L'FMS è descritto dettagliatamente al punto 3.14 del documento FTP 09-14 e al punto 3.8 del manuale HOP I 09-14.

### 4.2. Ammissibilità

- (69) Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

#### 4.3. Attuazione pratica

- (70) In base a tale sistema le esportazioni di tutti i prodotti, comprese le esportazioni di elettrodi di grafite, nei paesi che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'appendice 37 C del manuale HOP I 09-14 possono ottenere un credito sul dazio pari al 3 % del valore fob. A decorrere dal 1° aprile 2011 le esportazioni di tutti i prodotti nei paesi che figurano nella tabella 3 dell'appendice 37 C («Special Focus Markets») possono ottenere un credito sul dazio pari al 4 % del valore fob. Sono esclusi dal sistema alcuni tipi di attività di esportazione, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.
- (71) I crediti sul dazio nel quadro dell'FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali.
- (72) Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni una volta effettuata l'esportazione o la spedizione delle merci. Se il denunciante fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti di esportazione (ordine di esportazione, fatture, bolle di spedizione, certificati bancari di realizzazione), il governo dell'India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione dei crediti sul dazio.
- (73) È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'FMS.

#### 4.4. Conclusioni sull'FMS

- (74) L'FMS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro dell'FMS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo dell'FMS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.
- (75) L'FMS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (76) Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure che consentano di verificare quali fattori produttivi (e in che quantità e di quale origine) siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato e quindi se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi dell'FMS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dell'FMS. Un esportatore può inoltre usare i crediti sul dazio concessi a titolo dell'FMS per importare beni strumentali benché questi ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei sistemi ammissibili di restituzione del dazio di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Per di più, la Commissione osserva che il governo dell'India non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettive, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo.

#### 4.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (77) In assenza di elementi affidabili che indicassero il contrario, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dai richiedenti secondo i principi della contabilità per competenza come entrate al momento dell'operazione di esportazione.

Conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

- (78) Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari allo 0,13 %.

### **Revoca e sostituzione dell'FMS**

- (79) Con l'entrata in vigore del documento FTP 15-20 il 1° aprile 2015, l'FMS è confluito, con altri quattro sistemi, nel sistema di incentivazione delle esportazioni di merci (*Merchandise Export Incentive Scheme — MEIS*) descritto nei considerando da 83 a 100. Come spiegato nel documento intitolato «*Highlights of the Foreign Trade Policy 2015-2020*»<sup>(1)</sup>, pubblicato dalla direzione generale per il Commercio estero del governo dell'India, in precedenza esistevano cinque sistemi distinti (*Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Focus Market Scheme, Agri. Infrastructure Incentive Scrip, VKGUY*) che incoraggiavano l'esportazione di merci mediante diversi tipi di crediti sul dazio a varie condizioni (in base al settore specifico o all'utilizzatore effettivo), mentre attualmente tutti questi sistemi sono stati fusi in un unico sistema, il sistema per le esportazioni di merci dall'India (*Merchandise Export from India Scheme*).
- (80) L'inchiesta ha stabilito che, non appena l'FMS è stato revocato, il produttore esportatore che ha collaborato è passato da quest'ultimo sistema al MEIS.
- (81) Alla luce dei considerando 79 e 80, la Commissione ritiene che le sovvenzioni concesse dall'FMS non siano state interrotte, ma semplicemente fuse e ridenominate e che i vantaggi conferiti dall'FMS continuino ad essere conferiti dal nuovo sistema. In base a quanto precede l'FMS è considerato compensabile fino alla sua revoca.

## **5. Sistema per le esportazioni di merci dall'India (*Merchandise Export from India Scheme — MEIS*)**

### *5.1. Base giuridica*

- (82) Il MEIS è descritto dettagliatamente al capitolo 3 del documento FTP 15-20 e al capitolo 3 del manuale HOP I 15-20.
- (83) Il MEIS è entrato in vigore il 1° aprile 2015, ossia a metà del PIR. Si ricorda che, come spiegato nei considerando da 79 a 81, il MEIS è il sistema che ha sostituito l'FMS e quattro altri sistemi (*Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip* e *VKGUY*).

### *5.2. Ammissibilità*

- (84) Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

### *5.3. Attuazione pratica*

- (85) Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), gruppo B («mercati emergenti e mirati») e gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono specificati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'appendice 3B del documento FTP 15-20.

<sup>(1)</sup> <http://dgft.gov.in/exim/2000/highlight2015.pdf>

- (86) Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. Nel caso degli elettrodi di grafite, tale percentuale era del 2 % per le esportazioni nei paesi del gruppo B e dello 0 % per le esportazioni nei paesi del gruppo A e C durante il PIR. Sono esclusi da tale sistema alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.
- (87) I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) per il pagamento delle accise sugli acquisti interni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) per il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.
- (88) Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda on line sul sito Internet della direzione generale del Commercio estero. Alla domanda on line vanno aggiunti i link alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere decisionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.
- (89) È emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha ottenuto vantaggi nel quadro del MEIS.

#### 5.4. Conclusioni sul MEIS

- (90) Il MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.
- (91) Il MEIS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (92) Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato, o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del MEIS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del MEIS. Un esportatore può inoltre usare i crediti sul dazio concessi a titolo del MEIS per importare beni strumentali benché questi ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei sistemi ammissibili di restituzione del dazio di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Per di più, il governo dell'India non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettivi, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo.
- (93) Le esportazioni nell'Unione europea non potevano beneficiare direttamente del MEIS durante il PIR in quanto gli Stati membri dell'UE rientrano nel gruppo A, che non poteva beneficiare in tale periodo dei vantaggi conferiti dal sistema in questione. Su tale base, il governo dell'India ha asserito che il MEIS non dovrebbe essere considerato compensabile. I crediti sul dazio nel quadro del MEIS ottenuti dalle esportazioni di elettrodi di grafite nei paesi terzi sono però liberamente trasferibili e possono essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione sui fattori produttivi incorporati nel prodotto oggetto del riesame anche quando quest'ultimo è esportato nell'Unione. Si è pertanto ritenuto che il MEIS conferisca vantaggi alle esportazioni di elettrodi di grafite in generale, comprese le esportazioni nell'Unione, e per questo motivo l'argomentazione è stata respinta.

- (94) Dopo la comunicazione delle informazioni il governo dell'India ha ribadito l'argomentazione secondo la quale, poiché durante il PIR potevano beneficiare direttamente dei vantaggi del MEIS solo le esportazioni nei paesi terzi, il sistema non poteva essere considerato compensabile. Il governo dell'India non ha però presentato nuovi argomenti che consentano di contestare le conclusioni del considerando 93, in particolare il fatto che i crediti sul dazio ottenuti dalle esportazioni di elettrodi di grafite nei paesi terzi siano liberamente trasferibili e possano essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione sui fattori produttivi incorporati nel prodotto oggetto del riesame esportato nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 5.5. *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (95) L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dai richiedenti secondo i principi della contabilità per competenza come entrate al momento dell'operazione di esportazione.
- (96) Si è accertato che, sebbene il MEIS e il sistema che lo ha preceduto (FMS) siano stati entrambi in vigore per sei mesi (la prima metà del PIR per l'FMS e la seconda metà per il MEIS), l'importo delle sovvenzioni compensabili conferito dal MEIS è risultato tre volte superiore a quello conferito dall'FMS.
- (97) Nella comunicazione delle informazioni la Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, ha ripartito l'importo della sovvenzione (numeratore) in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (98) Il governo dell'India ha sostenuto che il metodo di calcolo della Commissione descritto al considerando 97 ha comportato un doppio conteggio dei vantaggi conferiti dal MEIS, ossia una volta per le esportazioni nei paesi direttamente ammissibili a beneficiare del sistema e un'altra volta per le esportazioni globali (incluse quelle nell'Unione). Tuttavia, poiché il metodo di calcolo di cui al considerando 97 consiste nel dividere i vantaggi relativi a tutte le esportazioni unicamente per il fatturato all'esportazione (comprese le esportazioni nell'Unione), non vi è stato alcun doppio conteggio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (99) Nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza non è comunque necessario stabilire il tasso esatto di sovvenzione del MEIS dal momento che, alla luce delle conclusioni raggiunte per altri sistemi oggetto dell'inchiesta, esistono sufficienti elementi di prova del persistere delle sovvenzioni. Occorre quindi accertare solamente che i vantaggi conferiti dall'FMS abbiano continuato ad essere conferiti dal MEIS dal momento che quest'ultimo sistema ha sostituito l'FMS come stabilito nei considerando da 79 a 81. A tal fine la Commissione ha ricalcolato il tasso di sovvenzione nel modo più prudente possibile utilizzando il maggiore denominatore disponibile, ossia il fatturato totale derivante dagli elettrodi di grafite. Su tale base, il tasso di sovvenzione calcolato relativamente a tale sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari allo 0,31 %. Si tratta di un limite inferiore del tasso di sovvenzione durante il PIR.
- (100) Va osservato che il tasso delle sovvenzioni nel quadro di tale sistema dovrebbe aumentare considerevolmente dopo il PIR: con l'avviso pubblico n. 44/2015-2020 del 29 ottobre 2015 il governo dell'India ha infatti esteso il vantaggio del tasso del 2 % ai gruppi A e C, estendendo così la copertura di mercato del MEIS a tutti i paesi e segnatamente agli Stati membri dell'UE. Questo sviluppo comporterà un aumento del livello delle sovvenzioni rispetto a quanto osservato nel corso del PIR. Infatti, poiché i vantaggi del MEIS possono essere richiesti, in linea di principio, per qualsiasi esportazione, si prevede che il tasso di sovvenzione per questo sistema aumenti in modo significativo, raggiungendo il 2 %.

## 6. **Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (*Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS*)**

### 6.1. *Base giuridica*

- (101) La descrizione dettagliata del sistema si trova al capitolo 5 dei documenti FTP 09-14 e FTP 15-20 nonché al capitolo 5 dei manuali HOP I 09-14 e HOP I 15-20.

## 6.2. Ammissibilità

- (102) Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati ai produttori e i fornitori di servizi.

## 6.3. Attuazione pratica

- (103) A condizione di rispettare l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali versando un'aliquota di dazio ridotta. Un obbligo di esportazione è un obbligo di esportare un valore minimo di beni pari a sei o otto volte l'importo del dazio risparmiato, a seconda del sottosistema prescelto. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un'imposta, il governo dell'India rilascia una licenza EPCGS. Tale sistema accorda una riduzione del 3 % dell'aliquota del dazio di importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del sistema stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre un determinato quantitativo di beni destinati all'esportazione nel corso di un certo periodo. I beni strumentali possono anche essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro dell'EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve.
- (104) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato nazionale. In tal caso il fabbricante nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in esenzione da dazi le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.
- (105) Come nell'inchiesta iniziale, è emerso che durante il PIR il produttore esportatore che ha collaborato ha continuato a beneficiare dell'EPCGS.

## 6.4. Conclusioni sull'EPCGS

- (106) L'EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India in quanto tale concessione riduce le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore dato che i dazi risparmiati sulle importazioni ne migliorano la liquidità.
- (107) L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere ottenute senza un impegno a esportare. È pertanto ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (108) L'EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi ammissibili, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella realizzazione dei prodotti esportati.

## 6.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (109) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L'importo così calcolato, attribuibile al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PIR.
- (110) Conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

- (111) Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari allo 0,27 %.
- (112) Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che per il calcolo del tasso di sovvenzione di questo sistema l'importo della sovvenzione avrebbe dovuto essere ripartito in base al fatturato totale della società, considerando sia le esportazioni sia le vendite sul mercato interno, e non soltanto in base al fatturato delle esportazioni. Il produttore ha giustificato tale affermazione con il fatto che le macchine che beneficiano di sovvenzioni nel quadro dell'EPCGS possono essere utilizzate anche per fabbricare prodotti venduti sul mercato interno e ha fatto riferimento alla parte F, lettera b), punto ii), degli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi <sup>(1)</sup> («gli orientamenti»), dove figurano istruzioni per il calcolo dei tassi per le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione. La possibilità di fabbricare elettrodi di grafite per la vendita sul mercato interno utilizzando macchine importate nel quadro dell'EPCG non inficia la qualifica dell'EPCGS come sovvenzione all'esportazione dal momento che, come spiegato ai considerando 103 e 107, si tratta di una sovvenzione condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni. La parte F, lettera b), punto ii), degli orientamenti, riguardante le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione, non è quindi applicabile al calcolo relativo all'EPCGS e l'argomentazione è stata respinta. Si ricorda inoltre che il metodo di calcolo utilizzato per l'EPCGS nell'attuale procedimento è identico a quello utilizzato negli altri procedimenti relativi agli elettrodi di grafite originari dell'India, ossia l'inchiesta iniziale [cfr. il considerando 57 del regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione <sup>(2)</sup>], il riesame intermedio parziale [cfr. il considerando 54 del regolamento (CE) n. 1354/2008] e il primo riesame in previsione della scadenza [cfr. il considerando 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010].

#### 7. Sistema di crediti all'esportazione (*Export Credit Scheme* — ECS)

- (113) I richiedenti hanno affermato che, nel quadro dell'ECS, la Banca centrale dell'India (*Reserve Bank of India* — RBI) imponeva tassi di interesse massimi sui crediti all'esportazione concessi dalle banche. Il massimale sarebbe stato fissato al tasso di base della banca meno il 2,5 %.
- (114) È stato però riscontrato che i tassi di interesse massimi sui crediti all'esportazione in INR imposti alle banche sono stati revocati con effetto dal 1° luglio 2010 dalla Master Circular DBOD N. DIR(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 della RBI, mentre quelli relativi ai crediti in valuta estera sono stati revocati con effetto dal 5 maggio 2012 dalla Master Circular DBOD N. DIR(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012, ad eccezione di un numero limitato di settori specifici dell'industria. Gli elettrodi di grafite non figuravano nell'elenco delle eccezioni e conformemente alla base giuridica in vigore l'ECS non era quindi disponibile per i produttori di elettrodi di grafite durante il PIR.
- (115) L'inchiesta ha confermato che i tassi effettivi ottenuti per i suoi prestiti dal produttore esportatore che ha collaborato erano pari ai tassi di base delle rispettive banche che concedevano i prestiti, o solo lievemente differenti. Poiché nulla indica che la RBI fissasse il tasso di base delle banche, si è concluso che i tassi dei crediti all'esportazione erano determinati liberamente dalle banche.
- (116) Va osservato che poco dopo il PIR la Banca centrale dell'India ha annunciato un nuovo sistema di perequazione degli interessi sui crediti all'esportazione in rupie prima e dopo la spedizione (*Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit*) nella Master Circular DBR.Dir.BC.N.62/04.02.001/2015-16 del 4 dicembre 2015. Tale sistema è disponibile per le esportazioni di una vasta gamma di prodotti (tra cui gli elettrodi di grafite) indipendentemente dalle dimensioni del produttore esportatore, nonché per tutte le esportazioni delle piccole e medie imprese. Su tale base non si può escludere che il produttore esportatore che ha collaborato abbia cominciato ad usufruire di tale sistema o lo faccia in futuro. Gli eventuali vantaggi ottenuti sarebbero comunque posteriori al PIR.
- (117) In considerazione di quanto precede, la Commissione non ritiene necessario formulare conclusioni su questo sistema nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza.

#### 8. Sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità (*Electricity Duty Exemption Scheme* — EDES).

- (118) In base alla strategia per la promozione dell'industria (*Industrial Promotion Policy*) del 2004 lo stato di Madhya Pradesh (MP) concede un'esenzione dall'imposta sull'elettricità alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica destinata a un consumo vincolato.

<sup>(1)</sup> GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35).

### 8.1. Base giuridica

- (119) La descrizione del sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità applicato dal governo dell'MP si trova alla sezione 3-B della legge relativa all'imposta sull'elettricità (*Electricity Duty Act*) del 1949.

### 8.2. Ammissibilità

- (120) Ogni fabbricante che investa un determinato importo del capitale nella costruzione di una centrale elettrica nello stato di Madhya Pradesh può beneficiare di tale sistema.

### 8.3. Attuazione pratica

- (121) In base alla notifica N. 5691-XIII-2004 del governo dell'MP del 29 settembre 2004, le società o le persone che investono in nuove centrali elettriche per uso vincolato di capacità superiore a 10 KW possono ottenere un certificato di esenzione dall'imposta sull'elettricità dall'ispettorato per l'energia elettrica dell'MP. L'esenzione viene concessa solo per l'energia elettrica generata per uso proprio e solo se la nuova centrale elettrica per uso vincolato non sostituisce una vecchia centrale. L'esenzione viene concessa per un periodo di cinque anni.
- (122) Con la notifica N. 3023/F-4/3/13/03 del 5 aprile 2005 il governo dell'MP ha concesso l'esenzione alla prima centrale elettrica costruita dal produttore esportatore che ha collaborato («la centrale da 30 MW») per un periodo di dieci anni, con effetto a decorrere dal 6 aprile 2005. Si osserva che la notifica in questione era applicabile unicamente al produttore esportatore che ha collaborato e costituiva pertanto un'eccezione al periodo generale di esenzione di cinque anni definito nella notifica N. 5691-XIII-2004. Ciò fa supporre che tale incentivo non sia concesso in maniera sistematica in base a criteri chiaramente definiti da disposizioni legislative o regolamentari.
- (123) Con la notifica N. 4328-XIII-2006 del 21 luglio 2006, il governo dell'MP ha introdotto periodi distinti di esenzione di cinque, sette e dieci anni in funzione del valore di investimento della centrale sovvenzionata.
- (124) Secondo una lettera del governo dell'MP del 4 febbraio 2015, alla seconda centrale elettrica costruita dal produttore esportatore che ha collaborato («la centrale da 33 MW») è stata concessa un'esenzione per sette anni, dal 10 giugno 2009 al 9 giugno 2016.

### 8.4. Conclusioni sull'EDES

- (125) L'importo della sovvenzione è stato calcolato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base considerando l'imposta sulle vendite non versata in relazione all'elettricità acquistata durante il PIR (numeratore) e il fatturato totale delle vendite della società (denominatore), poiché l'EDES non è condizionato all'andamento delle esportazioni e l'uso dell'elettricità non era limitato alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.
- (126) Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato era pari al 2 %.
- (127) Nell'aprile 2015 (ossia durante il PIR) la centrale da 30 MW del produttore esportatore che ha collaborato non era tuttavia più ammissibile all'EDES in base alla notifica N. 3023/F-4/3/13/03 di cui al considerando 122. L'inchiesta ha confermato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha beneficiato dell'esenzione dall'imposta per la centrale elettrica in questione successivamente a tale data.
- (128) Per quanto riguarda la centrale da 33 MW, l'ammissibilità è venuta a termine nel giugno 2016, come spiegato al considerando 124. Poiché la visita di verifica è stata eseguita proprio nel giugno 2016, non è stato possibile appurare sul posto che i vantaggi abbiano effettivamente cessato di essere attribuiti dopo tale data. Tuttavia, poiché lo scadere dei vantaggi è stato verificato per la centrale da 30 MW, non vi sono motivi concreti per mettere in dubbio lo scadere per tempo anche dei vantaggi relativi alla centrale da 33 MW.
- (129) Tenuto conto dello scadere dei vantaggi, la Commissione ha concluso che il produttore esportatore ha cessato di beneficiare del sistema in questione. Nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza la Commissione non ritiene comunque necessario formulare conclusioni su questo sistema poiché, come rilevato in precedenza, vi sono sufficienti elementi di prova per confermare il persistere della sovvenzioni in base ai sistemi per i quali la Commissione ha invece raggiunto conclusioni.

## 9. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (130) Per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente:

Tabella 1

SISTEMI	DDS	AAS	FMS	MEIS	EPCGS	Totale
HEG Limited (%)	2,02	0,30	0,13	0,31	0,27	3,03

- (131) L'importo totale delle sovvenzioni supera la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (132) Il governo dell'India ha affermato che il produttore esportatore che non ha collaborato, Graphite India Limited (GIL), non ha beneficiato di nessuno dei cinque sistemi compensabili che sono risultati conferire vantaggi a HEG, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- durante il PIR non è stato emesso alcun credito sul dazio nel quadro del DDS per le esportazioni nell'Unione;
  - l'FMS si è concluso durante il PIR e non conferirà vantaggi ai produttori esportatori in futuro;
  - il MEIS non era disponibile per le esportazioni nell'Unione durante il PIR per quanto riguarda gli elettrodi di grafite;
  - durante il PIR nessuna licenza AAS o EPCGS è stata concessa a GIL.
- (133) Le argomentazioni avanzate vanno tuttavia respinte per i motivi indicati di seguito:
- anche se GIL non avesse ricevuto crediti sul dazio nel quadro del DDS per le sue esportazioni nell'Unione, ciò non consentirebbe comunque di concludere che il sistema non abbia conferito vantaggi a GIL. Il tasso di sovvenzione nel quadro del DDS è infatti calcolato sulla base di tutte le esportazioni della società e quindi anche delle esportazioni in altri paesi terzi;
  - l'inchiesta ha effettivamente confermato che l'FMS si è concluso durante il PIR, ma ha anche stabilito, come descritto ai considerando da 79 a 81, che i vantaggi conferiti dall'FMS prima della sua cessazione hanno continuato ad essere attribuiti dal MEIS, il nuovo sistema entrato in vigore immediatamente dopo la cessazione dell'FMS;
  - come spiegato al considerando 93, il semplice fatto che le esportazioni nell'Unione non possano beneficiare direttamente dei crediti sul dazio nel quadro del MEIS non permette di concludere che un produttore esportatore non benefici di questo stesso sistema per le sue attività di esportazione o produzione in generale. I crediti sul dazio nel quadro del MEIS ottenuti dalle esportazioni di elettrodi di grafite nei paesi terzi sono infatti liberamente trasferibili e possono essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione sui fattori produttivi incorporati nel prodotto oggetto del riesame anche se quest'ultimo è esportato nell'Unione. Si ritiene pertanto che tali crediti sul dazio conferiscano vantaggi alle esportazioni di elettrodi di grafite come pure alla produzione di GIL in generale, comprese le esportazioni nell'Unione;
  - anche se GIL non avesse ottenuto nuove licenze AAS o EPCGS durante il PIR, ciò non consentirebbe comunque di concludere che tali sistemi non abbiano conferito vantaggi a GIL. GIL avrebbe potuto usufruire di tali sistemi utilizzando licenze concesse prima del PIR. A tale riguardo si osserva che il produttore esportatore che ha collaborato, pur non avendo ottenuto alcuna nuova licenza AAS o EPCGS durante il PIR, ha comunque ricevuto vantaggi nel quadro di entrambi i sistemi mediante licenze concesse prima del PIR.
- (134) Secondo quanto affermato nella domanda di riesame, GIL ha beneficiato degli stessi sistemi compensabili del produttore esportatore che ha collaborato. Non si dispone di informazioni che indichino il contrario. L'attuale inchiesta ha dimostrato in effetti che due sistemi di cui GIL ha beneficiato e che sono stati oggetto di misure compensative nell'inchiesta iniziale (DDS e EPCGS) continuano ad essere in vigore e il produttore esportatore che ha collaborato continua a beneficiarne. Sulla base di questi dati disponibili e in conformità all'articolo 28 del regolamento di base si è concluso che le sovvenzioni a livello nazionale sono continuate durante il PIR.

## 10. Conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni

- (135) È stato constatato che durante il PIR il produttore esportatore che collaborato ha continuato a beneficiare delle sovvenzioni compensabili delle autorità indiane. Nel considerando 134 è stato accertato che le sovvenzioni sono continuate a livello nazionale.
- (136) I sistemi di sovvenzioni compensabili conferiscono vantaggi continui e niente indica (fatta eccezione per l'FMS, che è stato immediatamente sostituito dal MEIS) che tali sistemi saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo o che il produttore esportatore che ha collaborato non otterrà più vantaggi nel quadro di tali sistemi. I sistemi in questione sono stati al contrario riconfermati durante il PIR nell'ambito della *Foreign Trade Policy* 2015-2020, che rimarrà in vigore fino al marzo 2020. Si ricorda inoltre che dopo il PIR i) il tasso di sovvenzione del MEIS è aumentato come stabilito nei considerando 96 e 100 e ii) le sovvenzioni del sistema di crediti all'esportazione sono state riattivate come stabilito al considerando 116. Per di più, ogni esportatore è ammissibile a più sistemi di sovvenzioni.
- (137) È stata anche valutata l'ipotesi di volumi significativi di esportazioni nell'Unione in caso di abrogazione delle misure. A tal fine sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata in India, le esportazioni dall'India in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (138) Come si è già menzionato al considerando 30, ha collaborato solo un produttore esportatore dell'India, che rappresentava solo la metà della capacità di produzione totale del paese. Conformemente all'articolo 28 del regolamento di base le conclusioni che figurano nelle sezioni seguenti sono state pertanto elaborate in base ai dati disponibili. A tale riguardo la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, la banca dati delle Nazioni Unite, le statistiche della direzione generale delle Informazioni e statistiche commerciali («DG CIS») fornite dal governo dell'India e le informazioni disponibili pubblicamente.

### 10.1. Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata

- (139) In base a informazioni finanziarie pubbliche e ai dati verificati del produttore esportatore che ha collaborato HEG<sup>(1)</sup>,<sup>(2)</sup> entrambi i produttori indiani hanno aumentato del 27 % la propria capacità di produzione dopo il precedente riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 4. Alla fine del PIR la capacità di produzione totale in India ammontava a 160 000 tonnellate all'anno, equamente ripartite tra i due produttori<sup>(3)</sup>. L'inchiesta ha rivelato inoltre che è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino ulteriormente la loro capacità in caso di incremento della domanda<sup>(4)</sup>.
- (140) Il volume di produzione dei due produttori indiani ha oscillato tra le 110 000 e le 120 000 tonnellate durante il PIR. Sulla base di quanto precede si stima che la capacità produttiva inutilizzata totale in India vada dalle 40 000 alle 50 000 tonnellate, che rappresentano tra il 29 % e il 36 % del consumo dell'Unione durante il PIR.
- (141) L'incremento della capacità ha avuto luogo in parallelo a una diminuzione del consumo di elettrodi di grafite in India e nel mondo. Gli elettrodi di grafite vengono utilizzati principalmente nella siderurgia elettrica: nello specifico sono utilizzati negli impianti siderurgici per fondere i rottami di acciaio. L'andamento del consumo di elettrodi di grafite è quindi direttamente correlato all'andamento della produzione di acciaio elettrico e segue tendenze analoghe. L'inchiesta ha stabilito che la produzione di acciaio elettrico in India e nel mondo è diminuita tra il 2012 e il PIR<sup>(5)</sup>, mentre la capacità di produzione di elettrodi di grafite in India è aumentata.
- (142) Alla fine del novembre 2014 le autorità indiane hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite provenienti dalla Cina<sup>(6)</sup>. Si prevede che i produttori indiani aumenteranno la loro quota di mercato sul mercato interno.

<sup>(1)</sup> [http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewiq6H2u9\\_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fheg ltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3F%3D.%2Fuploads%2FFinance%2F70Results\\_Release.pdf&usq=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmOLLDgwSGgcDw](http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewiq6H2u9_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fheg ltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3F%3D.%2Fuploads%2FFinance%2F70Results_Release.pdf&usq=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmOLLDgwSGgcDw)

<sup>(2)</sup> [http://content.icidirect.com/mailimages/IDirect\\_GraphiteIndia\\_Q1FY16.pdf](http://content.icidirect.com/mailimages/IDirect_GraphiteIndia_Q1FY16.pdf)

<sup>(3)</sup> <http://heg ltd.com/> e <http://www.graphiteindia.com/>

<sup>(4)</sup> <http://heg ltd.com/WEBMASTER/DownloadFile.aspx?D=../Uploads/Newsletter/News9.pdf>

<sup>(5)</sup> <https://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>

<sup>(6)</sup> [http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin\\_Graphite\\_Electrodes\\_diameters\\_ChinaPR.pdf](http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_Graphite_Electrodes_diameters_ChinaPR.pdf)

10.2. *Esportazioni in paesi terzi*

- (143) Sulla base dei bilanci resi pubblici, i due produttori esportatori indiani sono risultati orientati all'esportazione <sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup>, avendo esportato il 60 % circa della loro produzione totale durante il PIR.
- (144) Nonostante le misure in vigore l'Unione è rimasta un'importante destinazione di esportazione per il produttore esportatore che ha collaborato, HEG. Le esportazioni di HEG hanno rappresentato tra il 10 % e il 17 % delle sue vendite totali in termini di valore e tra il 10 % e il 20 % in termini di volume durante il PIR. La società indiana che non ha collaborato, GIL, ha esportato nell'Unione volumi molto ridotti durante il PIR. Ciò tuttavia è da mettere in correlazione con i dazi antidumping e i dazio compensativi applicabili a GIL (15,7 % in totale) rispetto a HEG (7 % in totale).
- (145) In mancanza di fonti più affidabili per stabilire i volumi delle esportazioni dall'India nei mercati di altri paesi terzi, è stata utilizzata la banca dati delle Nazioni Unite. In base a tale banca dati le esportazioni in altri paesi terzi sono aumentate del 43 % tra il 2012 e il 2013, per poi diminuire del 38 % rispetto al 2013 nel 2014 e nel 2015. Il volume delle esportazioni è complessivamente diminuito tra il 2012 e il PIR (del 10 %). Le principali destinazioni delle esportazioni indiane nel 2015 sono state gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, l'Iran, la Turchia, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica di Corea e l'Egitto. Tra il 2012 e il 2015 le esportazioni indiane in alcune di queste destinazioni sono aumentate (Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Stati Uniti), mentre sono diminuite in altre (Iran, Turchia, Repubblica di Corea, Egitto), con una diminuzione complessiva del 9 %.
- (146) Nel 2012 la Russia era il terzo mercato di esportazione in termini di volume per i produttori indiani, ma dopo che la Russia ha imposto nel dicembre 2012 un dazio ad valorem compreso fra il 16,04 % e il 32,83 % sulle importazioni di elettrodi di grafite dall'India <sup>(3)</sup>, le esportazioni indiane in Russia sono passate nel 2015 da 4 415 tonnellate a 638 tonnellate, con una riduzione dell'86 %.
- (147) Le informazioni sui volumi delle esportazioni nella banca dati delle Nazioni Unite hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con le statistiche DGCIS, che hanno registrato tendenze analoghe a quelle osservate nella banca dati delle Nazioni Unite.
- (148) Inoltre anche i volumi delle esportazioni in altri paesi terzi del produttore esportatore che ha collaborato HEG hanno seguito un andamento analogo, con un aumento dei volumi delle esportazioni in altri paesi terzi dal 2012 al 2013 e una diminuzione tra il 2014 e il PIR, con una generale tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Va rilevato che, nonostante la diminuzione del volume delle esportazioni, il livello complessivo durante il PIR è rimasto considerevole, tra le 20 000 e le 30 000 tonnellate.
- (149) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, sulla base della banca dati delle Nazioni Unite l'inchiesta ha rivelato che i prezzi all'esportazione indiani in determinati paesi come gli Stati Uniti e la Repubblica di Corea, in media inferiori ai prezzi nell'UE tra il 2012 e il 2014, hanno raggiunto nel 2015 circa lo stesso livello dei prezzi nell'UE. Inoltre i prezzi delle esportazioni indiane in altri paesi, come l'Arabia Saudita, che tra il 2012 e il 2014 erano inferiori a quelli praticati nell'UE, nel 2015 hanno superato i prezzi dell'UE. Le esportazioni indiane in altri paesi, come la Turchia, hanno inoltre continuato ad essere effettuate a prezzi inferiori ai prezzi UE durante l'intero periodo in esame. Va notato tuttavia che i prezzi in tale banca dati non permettono di distinguere tra i diversi tipi di prodotto e pertanto l'affidabilità di un confronto dei prezzi su tale base è limitata.
- (150) Dall'analisi delle informazioni sui prezzi all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato è risultato che durante il 2012 e il 2014 i prezzi medi nel mercato dell'Unione erano più alti dei prezzi medi di HEG sui mercati di altri paesi terzi (adeguati sulla base dell'anno civile, visto che i dati erano stati forniti per esercizio finanziario), mentre durante il PIR i prezzi medi nel mercato dell'Unione erano inferiori ai prezzi medi di HEG sui mercati di altri paesi terzi.
- (151) Non erano disponibili altri dati per stabilire accurati livelli di prezzo dei produttori esportatori indiani sui mercati di altri paesi terzi.

<sup>(1)</sup> [http://hegltd.com/pdf/HEGLtd\\_Q1\\_FY\\_16\\_Investors\\_Presentation.pdf](http://hegltd.com/pdf/HEGLtd_Q1_FY_16_Investors_Presentation.pdf)

<sup>(2)</sup> [http://www.graphiteindia.com/View/investor\\_relation.aspx](http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx) (cfr. *GIL Q3 FY2015 Earnings Presentation.pdf*, pag. 14)

<sup>(3)</sup> [http://www.eurasiancommission.org/\\_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1](http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1)

### 10.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (152) L'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione è stata dimostrata dal fatto che, nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, gli elettrodi di grafite indiani hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione. Durante il periodo in esame l'India ha continuato a essere il secondo maggior esportatore nell'Unione dopo la Repubblica popolare cinese («Cina»). Nonostante un calo registrato tra il 2012 e il PIR, l'India ha mantenuto le sue esportazioni nell'Unione in volumi significativi e le quote di mercato, come indicato nel considerando 179.
- (153) Il possibile andamento delle vendite all'esportazione nell'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere, va considerato nel quadro di un calo globale del consumo di elettrodi di grafite in India e nel mondo in combinazione con la capacità produttiva inutilizzata in India. Con ogni probabilità ciò aumenterà la pressione sui produttori esportatori indiani a esplorare altri mercati di esportazione, in particolare se si tiene conto del loro modello commerciale orientato all'esportazione. Pertanto, qualora le misure nell'Unione fossero abrogate e l'accesso al mercato dell'Unione fosse esente da dazi antidumping e compensativi, è probabile che una gran parte della capacità produttiva inutilizzata disponibile sia utilizzata per le esportazioni nel mercato dell'Unione. L'inchiesta ha in particolare dimostrato che, anche se in alcuni mercati d'esportazione (come l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti, gli Stati Uniti) le esportazioni indiane sono aumentate nel 2015, le esportazioni totali dall'India verso i mercati di altri paesi terzi hanno avuto una tendenza al ribasso. Ciò indica che in alcuni paesi terzi sembra esserci una capacità limitata di assorbire ulteriori quantità di esportazioni.
- (154) Inoltre, come menzionato al considerando 146, la Russia ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite provenienti dall'India. I produttori esportatori indiani hanno pertanto un accesso limitato a tale mercato e non possono aumentare o riorientare i volumi delle loro esportazioni verso la Russia, come dimostra il calo delle esportazioni verso questa destinazione a partire dal 2012.
- (155) Su questa base è probabile che, qualora le misure venissero lasciate scadere, i produttori esportatori indiani continuino a esportare notevoli quantitativi nell'Unione e aumentino persino gli attuali volumi delle esportazioni, considerata la loro significativa capacità produttiva inutilizzata. Di fatto, ciò è probabile per il produttore esportatore che ha collaborato, che avrà un incentivo ad aumentare ulteriormente la sua già notevole presenza sul mercato dell'Unione, e anche di più per il produttore esportatore che non ha collaborato, i cui livelli di dazio sono più elevati rispetto a quelli del produttore esportatore che ha collaborato e che ha quasi cessato di esportare nel mercato dell'Unione.

### 10.4. Conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni

- (156) Dall'analisi che precede emerge che i) durante il PIR le importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative; ii) i sistemi di sovvenzione continueranno ad essere disponibili nel prossimo futuro; iii) entrambi i produttori indiani sono orientati all'esportazione e hanno capacità inutilizzate che potrebbero essere utilizzate per incrementare i volumi delle esportazione nell'Unione; iv) il consumo a livello globale tende al ribasso, riducendo in tal modo le possibilità di esportazione in mercati di altri paesi terzi; v) l'esistenza di misure antidumping in Russia contro gli elettrodi di grafite indiani riduce ulteriormente le possibilità di esportazione dei produttori esportatori indiani. È pertanto probabile che gli elettrodi di grafite indiani continuino ad entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative e a prezzi sovvenzionati in caso di abrogazione delle misure.
- (157) Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che esiste il rischio del persistere delle sovvenzioni qualora le misure in vigore scadessero.
- (158) Dopo la comunicazione delle informazioni l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato, HEG, ha affermato che la Commissione non ha preso in considerazione i dati relativi al periodo successivo al PIR nella sua valutazione del rischio del persistere delle sovvenzioni. A questo proposito il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, nell'applicare l'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che GIL, l'altro produttore indiano di elettrodi di grafite, ha investito in un impianto di produzione nell'Unione, vale a dire Graphite Cova GmbH («GIL Cova»). HEG ha inoltre sostenuto che GIL ha un contratto strategico a lungo termine per la vendita di elettrodi verdi cotti (un prodotto semilavorato) al suo impianto di grafitizzazione GIL Cova. In aggiunta ha affermato che, a causa degli investimenti strategici di GIL, la conclusione della Commissione secondo cui le esportazioni dall'India nell'UE aumenteranno è errata e che la constatazione che i due produttori indiani dispongono di una capacità produttiva inutilizzata disponibile per le esportazioni è basata su mere supposizioni. Ha altresì affermato che la scadenza delle misure non aumenterà il volume delle importazioni nell'Unione data la tendenza alla diminuzione delle esportazioni dall'India nell'Unione (comprese le esportazioni di HEG nell'Unione) dopo il PIR.

- (159) HEG ha sostenuto inoltre che il suo piano di aumentare la capacità di produzione era solo il programma del suo presidente in considerazione dello scenario economico favorevole del 2010. Nella relazione annuale di HEG per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2016 non compaiono più nuove proposte di espansione della capacità di produzione in fase di discussione a livello di consiglio di amministrazione.
- (160) Per quanto riguarda il confronto dei prezzi effettuato dalla Commissione nei considerando 149 e 150 per quanto riguarda le esportazioni in mercati di altri paesi terzi, HEG ha presentato un'analisi dei prezzi medi cif/CFR in altri quattro paesi terzi rispetto ai prezzi cif medi nell'Unione e ha concluso che, in generale, i prezzi medi praticati agli altri quattro paesi terzi erano superiori ai prezzi praticati nell'Unione. Di conseguenza la società ha sostenuto che il mercato dell'Unione a livelli di prezzo inferiori sarebbe in confronto meno attraente.
- (161) Per quanto riguarda l'affermazione di HEG relativa all'investimento di GIL in GIL Cova nel periodo in esame, GIL ha esportato un volume assai limitato nel mercato dell'Unione. Si ritiene tuttavia che ciò non sia dovuto solo all'investimento di GIL in GIL Cova, ma principalmente agli elevati dazi antidumping e compensativi che si applicano alle esportazioni di GIL India nell'Unione (15,7 % in totale). Pertanto, nell'ipotesi in cui le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, è probabile che GIL riprenda le esportazioni nell'Unione nonostante l'investimento in GIL Cova, tenendo anche conto della capacità produttiva inutilizzata disponibile e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, come descritto nei considerando da 152 a 155.
- (162) Per quanto riguarda l'argomentazione di HEG relativa all'andamento delle esportazioni dopo il PIR, è stato sottolineato che tali esportazioni sono avvenute mentre le misure antidumping e compensative erano in vigore. Pertanto, anche se il volume delle esportazioni di HEG dopo il PIR ha registrato una tendenza al ribasso, è probabile che le sue esportazioni nell'Unione aumentino se le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, in considerazione del fatto che, nonostante le misure in vigore, la società ha continuato a esportare nel mercato dell'Unione a prezzi oggetto di dumping e sovvenzioni considerevoli, del suo modello commerciale orientato all'esportazione e della sua capacità produttiva inutilizzata, che potrebbe aumentare in futuro se aumentasse la domanda dei suoi prodotti, come descritto nei precedenti considerando da 139 a 155.
- (163) Inoltre, per quanto riguarda l'intenzione di HEG di aumentare la capacità di produzione, va sottolineato che durante la verifica in loco nel 2016 la società ha mostrato al gruppo incaricato del caso un breve filmato che fornisce una panoramica del gruppo HEG. Il filmato mostrava, tra l'altro, i piani futuri della società relativi all'incremento della capacità di produzione. I rappresentanti della società hanno spiegato durante la verifica in loco che tali piani erano sospesi poiché l'azienda non utilizzava appieno la sua capacità e a causa del calo della domanda a livello globale. Pertanto, nel caso in cui le misure antidumping e/o compensative venissero abrogate, è probabile che la domanda di elettrodi di grafite indiani nel mercato dell'Unione aumenti e che HEG sia quindi incentivata ad aumentare la propria capacità per soddisfare la domanda.
- (164) Per quanto riguarda l'affermazione di HEG relativa alle differenze di prezzo tra il mercato dell'Unione e i mercati di altri paesi terzi, si sottolinea che il confronto effettuato dalla Commissione ai considerando 149 e 150 riguarda i prezzi medi dei produttori esportatori indiani sui mercati di altri paesi terzi e i prezzi medi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione e non i prezzi medi dei produttori indiani sul mercato dell'Unione. Si rammenta che il prezzo medio di HEG sul mercato dell'Unione è a un livello di forte dumping, inferiore a quello medio dei produttori dell'Unione, e non è perciò adatto per il confronto in questione.
- (165) In considerazione di quanto precede, le affermazioni di HEG sono respinte.
- (166) La conclusione della Commissione secondo cui vi è il rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di abrogazione delle misure è pertanto confermata.

#### D. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

##### 1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (167) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da otto produttori (due società individuali e due gruppi). Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

## 2. Osservazioni preliminari

- (168) Come indicato al considerando, la situazione dell'industria degli elettrodi di grafite è strettamente connessa a quella dell'industria siderurgica elettrica, in cui gli elettrodi di grafite sono utilizzati nei forni di fusione elettrici per fondere i rottami di acciaio. In questo contesto, durante il periodo in esame hanno prevalso condizioni di mercato negative nell'industria siderurgica elettrica, con una diminuzione dei consumi che si riflette anche nel consumo di elettrodi di grafite.
- (169) Poiché in India ci sono solo due produttori esportatori del prodotto in esame, i dati relativi alle importazioni di elettrodi di grafite dall'India e da altri paesi terzi nell'Unione europea non sono presentati in forma dettagliata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell'articolo 29 del regolamento di base.

## 3. Consumo dell'Unione

- (170) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:
- i) le vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, ottenute dopo la verifica delle risposte al questionario,
  - ii) le vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato non inseriti nel campione, ottenute dalla domanda di riesame,
  - iii) le vendite del produttore dell'Unione che non ha collaborato e non inserito nel campione, ottenute dalle sue relazioni annuali,
  - iv) le importazioni dall'India, sulla base dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6,
  - v) le importazioni da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat (livello TARIC).
- (171) Alla luce di quanto precede, il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 2

### Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo dell'Unione (in tonnellate)	151 508	140 244	146 637	139 974
Indice (2012 = 100)	100	93	97	92

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato, domanda di riesame, Eurostat (livello TARIC), banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (172) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato dell'8 %. Più precisamente, il consumo dell'Unione è diminuito del 7 % nel 2013, è aumentato del 4 % fra il 2013 e il 2014, ed è nuovamente diminuito del 5 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (173) Come indicato ai considerando 141 e 168, il calo generale della domanda è stato una conseguenza delle condizioni di mercato negative che hanno caratterizzato il settore siderurgico elettrico, dal momento che i volumi delle vendite di elettrodi di grafite seguono l'andamento del volume della produzione di acciaio nei forni elettrici.
- (174) Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore che ha collaborato in India ha affermato che l'analisi della quota di mercato e del consumo dovrebbe prendere in considerazione le importazioni effettuate dai produttori dell'Unione dalle loro società collegate negli Stati Uniti, in Messico, in Giappone e in Malaysia, che sarebbero aumentate in maniera significativa nel corso degli ultimi tre anni.
- (175) Le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono state debitamente prese in considerazione nel calcolo del consumo dell'Unione, come spiegato al considerando 170, e sono pertanto debitamente rispecchiate nel consumo totale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 4. Importazioni dal paese interessato

##### 4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 3

#### Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese		2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
India	Volume delle importazioni (in tonnellate)	9 000 — 10 000	5 000 — 6 000	7 000 — 8 000	6 500 — 7 500
	Volume delle importazioni indicizzato (2012 = 100)	100	57	80	74
	Quota di mercato (%)	6 — 7	3 — 4	5 — 6	4 — 5
	Quota di mercato indicizzata	100	62	83	80

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (176) I volumi delle importazioni sono diminuiti nel corso del periodo in esame. Sono calati significativamente nel 2013 (del 43 %), sono risaliti nel 2014 e sono diminuiti nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente si è registrato un calo del 26 % durante il periodo in esame.
- (177) La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione di cui al considerando 170.
- (178) La quota di mercato ha registrato tendenze analoghe a quelle dei volumi delle importazioni, vale a dire un calo tra il 2012 e il 2013, un aumento tra il 2013 e il 2014 e poi una nuova flessione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente la quota di mercato è diminuita di 1,2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2012.
- (179) La quota di mercato delle importazioni dall'India all'inizio del periodo in esame era compresa tra il 6 % e il 7 %. Alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame era scesa fino a essere compresa tra il 4 % e il 5 %.

##### 4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato

- (180) La Commissione ha determinato la tendenza dei prezzi delle importazioni dall'India in base ai dati registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Essi erano generalmente in linea con i prezzi indicati dal produttore esportatore che ha collaborato.
- (181) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

#### Prezzo all'importazione (\*)

Paese		2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
India	Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)	2 500 — 3 500	3 000 — 4 000	2 500 — 3 500	2 200 — 3 200
	Indice (2012 = 100)	100	105	89	86

(\*) Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping/compensativi in vigore.  
Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (182) Nel complesso i prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 14 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione sono aumentati del 5 % tra il 2012 e il 2013, sono diminuiti del 16 % nel 2014 e sono poi ulteriormente diminuiti del 3 % durante il PIR.

#### 4.3. Sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

- (183) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando: i) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inseriti nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e ii) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori indiani che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente nel mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi antidumping/compensativi e dei costi successivi all'importazione.
- (184) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (185) Per un produttore esportatore che ha collaborato il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 3 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, detraendo dal calcolo i dazi antidumping e compensativi, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 9 %. Per quanto riguarda il produttore esportatore che non ha collaborato, durante il PIR sono stati importati solo quantitativi molto ridotti. La Commissione ha tuttavia effettuato una stima della sottoquotazione dei prezzi e ha riscontrato un margine di sottoquotazione del 12 %, una volta detratti dai calcoli i dazi antidumping e compensativi in vigore. Tale stima si basa tuttavia su un volume di importazioni molto limitato e, a causa della mancanza di collaborazione, non prende in considerazione i tipi di prodotto. La sua affidabilità è pertanto limitata.

#### 4.4. Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 5

#### Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese		2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Totale degli altri paesi terzi	Importazioni (in tonnellate)	33 000 — 35 000	30 000 — 32 000	34 000 — 36 000	30 000 — 32 000
	<i>Indice</i>	100	90	103	90
	Quota di mercato (%)	22 — 23	22 — 23	24 — 25	22 — 23
	Prezzo (EUR/t)	2 500 — 3 500	2 400 — 3 400	2 400 — 3 400	2 300 — 3 300
	<i>Indice</i>	100	98	89	92
Cina	Importazioni (in tonnellate)	14 000 — 15 000	11 000 — 12 000	16 000 — 17 000	14 000 — 15 000
	<i>Indice</i>	100	80	117	103
	Quota di mercato (%)	9 — 10	8 — 9	11 — 12	10 — 11
	Prezzo (EUR/t)	2 000 — 3 000	1 500 — 2 500	1 400 — 2 400	1 600 — 2 600
	<i>Indice</i>	100	94	90	99

Paese		2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
USA	Importazioni (in tonnellate)	3 000 — 4 000	4 000 — 5 000	4 200 — 5 200	4 200 — 5 200
	<i>Indice</i>	100	118	129	128
	Quota di mercato (%)	2 — 3	3 — 4	3 — 4	3 — 4
	Prezzo (EUR/t)	3 300 — 4 300	3 200 — 4 200	3 000 — 4 000	2 800 — 3 800
Messico	Importazioni (in tonnellate)	3 000 — 4 000	4 000 — 5 000	5 500 — 6 500	4 000 — 5 000
	<i>Indice</i>	100	127	165	119
	Quota di mercato (%)	2 — 3	3 — 4	4 — 5	3 — 4
	Prezzo (EUR/t)	3 800 — 4 800	3 900 — 4 900	3 900 — 4 900	4 000 — 5 000
Russia	Importazioni (in tonnellate)	3 000 — 4 000	2 500 — 3 500	3 500 — 4 500	3 700 — 4 700
	<i>Indice</i>	100	70	101	103
	Quota di mercato (%)	2 — 3	1 — 2	2 — 3	2 — 3
	Prezzo (EUR/t)	3 000 — 4 000	2 800 — 3 800	2 500 — 3 500	2 100 — 3 100
Giappone	Importazioni (in tonnellate)	4 500 — 5 500	3 000 — 4 000	3 000 — 4 000	2 000 — 3 000
	<i>Indice</i>	100	74	62	50
	Quota di mercato (%)	3 — 4	2 — 3	2 — 3	1 — 2
	Prezzo (EUR/t)	3 400 — 4 400	3 300 — 4 300	2 800 — 3 800	2 900 — 3 900
Altri paesi terzi	Importazioni (in tonnellate)	4 000 — 5 000	4 000 — 5 000	1 000 — 2 000	700 — 1 700
	<i>Indice</i>	100	104	25	19
	Quota di mercato (%)	2 — 3	3 — 4	0,5 — 1,5	0,5 — 1,5
	Prezzo (EUR/t)	2 600 — 3 600	2 000 — 3 000	1 900 — 2 900	1 600 — 2 600
	<i>Indice</i>	100	83	78	72

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

- (186) In linea con il calo dei consumi, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuito del 10 % tra il 2012 e il PIR. La quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è stata tra il 22 % e il 23 % durante il periodo in esame. Le importazioni principali provenivano da Cina, Stati Uniti, Messico, Russia e Giappone, gli unici paesi con quote di mercato individuali superiori all'1 % durante il PIR.
- (187) I prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Messico erano superiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti e dal Messico è aumentata di meno dell'1 % nel periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni dal Giappone è diminuita dell'1,5 % nel periodo in esame.
- (188) I prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Russia erano inferiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione (ad eccezione del 2012 per la Russia). In base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame, una parte delle importazioni dalla Cina si riferisce a elettrodi di grafite di piccolo diametro (inferiore a 400 mm), mentre la maggior parte delle importazioni dall'India e della produzione dell'industria dell'Unione è costituita da elettrodi di grafite di grande diametro <sup>(1)</sup> (superiore a 400 mm), che sono più costosi.
- (189) La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 1 punto percentuale durante il periodo in esame e andava dal 10 % all'11 % durante il PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Russia era solo pari al 2 %-3 % durante il PIR. Nel periodo in esame essa è aumentata di 0,3 punti percentuali. Questi aumenti non sono tuttavia andati a scapito della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la quale, come spiegato al considerando 202, è aumentata di 1,9 punti percentuali durante il periodo in esame.
- (190) In conclusione, dato che i dati provenienti dalle statistiche sulle importazioni non permettono di distinguere tra diversi tipi di prodotto e che, di conseguenza, non può essere effettuato un valido confronto dei prezzi per tipo di prodotto, come è stato possibile per l'India sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, l'impatto delle importazioni dalla Cina e dalla Russia non può essere chiaramente stabilito.

## 5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

### 5.1. Osservazioni generali

- (191) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (192) Come già indicato al considerando 14, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (193) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, nelle relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e nelle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (194) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.
- (195) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.
- (196) I due insiemi di dati sono stati entrambi considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Gli elettrodi di grafite di grande e piccolo diametro rientrano negli stessi codici TARIC.

## 5.2. Indicatori macroeconomici

## a) Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

- (197) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

**Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione**

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)	235 915	235 502	241 623	221 971
Indice (2012 = 100)	100	100	102	94
Capacità di produzione (in tonnellate)	297 620	297 245	299 120	290 245
Indice (2012 = 100)	100	100	101	98
Utilizzo degli impianti (%)	79	79	81	76

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (198) Il volume della produzione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Più in particolare, è aumentato dapprima del 2 % fino al 2014 per poi calare dell'8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014.
- (199) La capacità di produzione è diminuita del 2 % nel periodo in esame.
- (200) In conseguenza del calo del volume di produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito di 3 punti percentuali nel periodo in esame.

## b) Volume delle vendite e quota di mercato

- (201) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 7

**Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione**

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite nell'Unione (tonnellate)	107 655	103 779	103 704	102 123
Indice (2012 = 100)	100	96	96	95
Quota di mercato (%)	71,1	74,0	70,7	73,0

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(202) Nel periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono diminuite di circa il 5 %. Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito oscillazioni. È aumentata di 2,9 punti percentuali nel 2013, per poi diminuire di 3,3 punti percentuali nel 2014 ed aumentare nuovamente di 2,3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 1,9 punti percentuali nel periodo in esame.

(203) Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che per stabilire la quota di mercato dell'industria dell'Unione dovrebbero essere prese in considerazione le importazioni dei produttori dell'Unione dalle loro società collegate negli Stati Uniti, in Messico, in Giappone e in Malaysia. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è tuttavia calcolata sulla base delle vendite della sua produzione nel mercato dell'Unione. Le importazioni da parte dell'industria dell'Unione non sono prese in considerazione perché avrebbero un effetto distorsivo sul quadro generale, dato che le importazioni sarebbero conteggiate due volte: come importazione, da un lato, e come vendita da parte dell'industria dell'Unione, dall'altro. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

c) Crescita

(204) Tra il 2012 e il PIR il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 5 %, il che ha tuttavia corrisposto a un aumento della quota di mercato di 1,9 punti percentuali.

d) Occupazione e produttività

(205) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

#### Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti	1 526	1 539	1 475	1 523
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	101	97	100
Produttività (tonnellate/dipendente)	155	153	164	146
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	106	94

Fonte: domanda di riesame, relazioni annuali del produttore dell'Unione che non ha collaborato e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(206) L'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta più o meno costante durante il periodo in esame. A causa del calo della produzione (calo del 6 % durante il periodo in esame), anche la produttività è diminuita del 6 % nello stesso periodo.

e) Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(207) L'inchiesta ha accertato che le importazioni di elettrodi di grafite dall'India hanno continuato a essere effettuate sul mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati. Il margine di sovvenzione accertato per l'India durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo, come descritto al considerando 130. Ciò ha coinciso con un calo dei prezzi all'importazione rispetto al 2012. L'industria dell'Unione ha potuto comunque trarre vantaggio dalle misure compensative in vigore, mantenendo e aumentando lievemente la propria quota di mercato.

## 5.3. Indicatori microeconomici

## f) Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (208) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

**Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario**

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	3 784	3 468	2 997	2 825
Indice (2012 = 100)	100	92	79	75
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	3 357	3 116	2 776	2 745
Indice (2012 = 100)	100	93	83	82

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (209) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito costantemente del 25 % e ha raggiunto 2 825 EUR/tonnellata nel PIR. L'industria dell'Unione ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso per tener conto del calo generale dei prezzi di vendita nel mercato del prodotto oggetto del riesame, dovuto alla contrazione della domanda nel settore siderurgico elettrico.
- (210) Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è calato in misura minore, ossia del 18 %. Il principale fattore a influenzare la diminuzione del costo unitario di produzione è stato il calo del prezzo delle materie prime.
- (211) Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che a livello mondiale il prezzo delle materie prime è diminuito più del costo delle materie prime sostenuto dall'industria dell'Unione nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione era inefficiente nell'approvvigionarsi delle materie prime e la sua redditività era pertanto discutibile.
- (212) L'inchiesta ha riscontrato che l'industria dell'Unione ha acquistato le materie prime a livello mondiale da società collegate e indipendenti a livelli di prezzo simili e non vi erano indicazioni di inefficienze dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime. Dato che non è stata suffragata da alcun elemento di prova, l'argomentazione è stata respinta.

## g) Costo del lavoro

- (213) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

**Costo medio del lavoro per dipendente**

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)	66 111	66 842	67 113	67 253
Indice (2012 = 100)	100	101	102	102

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(214) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato nel corso del periodo in esame, con un aumento marginale del 2 %.

h) Scorte

(215) Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

**Scorte**

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali	8 952	8 821	13 770	18 465
Indice (2012 = 100)	100	99	154	206
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	6	5	7	11

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(216) Il livello delle scorte a fine esercizio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è più che raddoppiato in termini assoluti durante il periodo in esame. Nel PIR il livello delle scorte rappresentava circa l'11 % della sua produzione.

i) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(217) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

**Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito**

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	11,3	10,2	7,4	2,8
Flusso di cassa (EUR)	47 981 432	46 443 978	30 426 147	31 283 121
Indice (2012 = 100)	100	97	63	65
Investimenti (EUR)	25 293 559	23 133 505	21 672 869	12 313 975
Indice (2012 = 100)	100	91	86	49
Utile sul capitale investito (%)	16,5	13,9	10,1	3,9

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(218) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita progressivamente dall'11,3 % nel 2012 al 2,8 % nel PIR, ossia un calo di 8,5 punti percentuali.

- (219) Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha affermato che il calo di redditività dei produttori dell'Unione è stato causato dagli elevati costi amministrativi e di vendita.
- (220) Dall'inchiesta è emerso che il costo unitario di produzione è diminuito durante il periodo in esame, come già indicato al considerando 210. Tale diminuzione del costo unitario di produzione ha interessato i costi amministrativi e di vendita, anche se la maggior parte del costo è stata attribuita alla materia prima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (221) Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità del produttore dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha complessivamente subito una contrazione del 35 % durante il periodo in esame. Il notevole calo del flusso di cassa si spiega principalmente con il forte calo della redditività, come spiegato al considerando 218.
- (222) Durante il periodo in esame il flusso annuo di investimenti effettuati relativamente al prodotto in esame dall'industria dell'Unione è diminuito di oltre la metà, passando da 25 milioni di EUR nel 2012 a 12 milioni di EUR durante il PIR.
- (223) Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che il calo degli investimenti è esclusivamente imputabile alla contrazione della domanda e alla sovraccapacità di produzione di elettrodi di grafite a livello mondiale.
- (224) In effetti l'inchiesta ha confermato che, come illustrato al considerando 172, si è verificato un calo del consumo di elettrodi di grafite durante il periodo in esame. Va tuttavia notato che gli investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione durante il PIR dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, ugualmente interessato da un calo del consumo, sono stati pari a tre volte il livello di investimenti realizzato durante il PIR del presente riesame.
- (225) L'utile sul capitale investito, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è gradualmente diminuito dal 16,5 % nel 2012 al 3,9 % nel PIR.

#### 5.4. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

- (226) L'inchiesta ha rivelato che, nonostante le misure in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione è tuttavia riuscita a mantenere e aumentare leggermente la propria quota di mercato, cosa possibile solo al prezzo di una riduzione dei livelli di profitto ottenuti.
- (227) Sebbene questi sviluppi negativi possano spiegarsi con il calo del consumo, sceso dell'8 % nel periodo in esame, le importazioni dall'India erano ancora una presenza costante nel mercato dell'Unione. Tali importazioni erano vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, che durante il PIR erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 3 %. Il margine di vendita sottocosto riscontrato era inoltre del 9 %. Pertanto le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall'India esercitavano ancora una pressione sui prezzi. La pressione sui prezzi durante il PIR attuale è in effetti aumentata rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, quando il margine di sottoquotazione dei prezzi era inferiore al 2 %.
- (228) A fronte di una diminuzione del consumo e della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita. Di conseguenza il suo profitto, sebbene ancora positivo (2,8 %) nel periodo dell'inchiesta di riesame, era inferiore rispetto al profitto di riferimento dell'8 % stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (229) Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, poiché la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 2 %, i produttori dell'Unione hanno tratto un beneficio sostanziale dalla flessione delle importazioni dall'India. Ha sostenuto altresì che la quota di mercato dell'industria dell'Unione sarebbe stata ancora più elevata se fossero state prese in considerazione anche le importazioni dell'industria dell'Unione da altri paesi terzi. Al tempo stesso l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a una forte concorrenza dei prezzi da altre fonti (in particolare importazioni a prezzi bassi dalla Cina e dalla Russia). È stato quindi sostenuto che non era possibile attribuire alle importazioni dall'India alcun pregiudizio legato a un presunto calo della quota di mercato dei produttori dell'Unione.
- (230) In effetti l'inchiesta ha rivelato un calo del volume delle importazioni e delle quote di mercato delle importazioni dall'India; tuttavia, come spiegato al considerando 227, le importazioni dall'India oggetto di dumping e di sovvenzioni esercitavano ancora una pressione sui prezzi, addirittura aumentata durante il PIR attuale rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (231) La stessa parte interessata ha inoltre affermato che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che le importazioni a basso costo provenienti dalla Cina e dalla Russia sono uno dei principali fattori di pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione e ha esortato a compiere un'analisi esaustiva delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina e dalla Russia del prodotto in esame prima di determinare il rischio di una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Questa parte ha inoltre affermato che alcuni fabbricanti cinesi hanno aumentato le importazioni di elettrodi di grafite di grande diametro nel mercato dell'Unione.
- (232) Per quanto riguarda i prezzi all'importazione degli elettrodi di grafite provenienti dalla Cina e dalla Russia, come spiegato nei considerando 188 e 190, si ricorda che: i) non è stato possibile effettuare un valido confronto dei prezzi per tipo di prodotto per le importazioni da questi paesi, come è stato invece possibile fare per l'India sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore che ha collaborato; ii) le statistiche sulle importazioni provenienti da questi paesi a disposizione della Commissione non consentono di operare una distinzione tra i diversi tipi di prodotto e iii) in base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame e confermate dagli utilizzatori, la maggioranza delle importazioni da tali paesi riguarda elettrodi di grafite di piccolo diametro, che sono meno costosi. Inoltre il produttore esportatore indiano che ha collaborato non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione relativa all'aumento delle importazioni nell'Unione di elettrodi di grafite di grande diametro provenienti dalla Cina.
- (233) Per quanto riguarda i volumi delle importazioni di elettrodi di grafite da Cina e Russia e le loro quote di mercato, come spiegato al considerando 189, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata di 1 punto percentuale, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Russia è aumentata di 0,3 punti percentuali nel corso del periodo in esame. Questi aumenti non sono andati a scapito della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la quale, come spiegato al considerando 189, è aumentata di 1,9 punti percentuali durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (234) La stessa parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione era poco efficiente nella produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro perché le vendite di questi prodotti rappresentavano solo una parte del volume totale.
- (235) Le condizioni di mercato di norma garantiscono che l'offerta, vale a dire il tipo di prodotto venduto, sia determinata dalla domanda. Poiché l'affermazione riguardante l'inefficienza dell'industria dell'Unione nella produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro non è stata sostenuta da ulteriori elementi di prova, l'argomentazione è stata respinta.
- (236) La stessa parte interessata ha sostenuto che non era stata effettuata un'analisi dell'impatto dell'aumento dei quantitativi di importazioni a prezzi di dumping da altri paesi, comprese le importazioni da società collegate in Stati Uniti, Messico, Malaysia e Giappone.
- (237) Come indicato al considerando 187, i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Messico erano superiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni da questi paesi è aumentata di 0,1 punti percentuali durante il periodo in esame ed era inferiore al 10 % alla fine del PIR. Analogamente, la Commissione non disponeva di alcuna prova che i prezzi praticati da questi paesi fossero oggetto di dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (238) La stessa parte interessata ha sostenuto che, ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto per i singoli tipi di prodotto, la Commissione ha utilizzato il numero di controllo del prodotto, non prendendo in considerazione la materia prima utilizzata, che ha tuttavia un impatto significativo sui costi e sui prezzi. Il confronto tra i tipi di prodotto fabbricati a partire dalla stessa materia prima avrebbe l'effetto di ridurre il margine di vendita sottocosto dal 9 % all'8 %.
- (239) In effetti, la struttura del numero di controllo del prodotto non tiene conto della differenza delle materie prime e, di conseguenza, il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto non ha tenuto conto di tale differenza. Tuttavia quando i tipi di prodotto sono stati ripartiti tenendo in considerazione la materia prima utilizzata ai fini del calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto, come ha fatto la parte interessata dopo la comunicazione delle informazioni, il margine di vendita sottocosto indicato al considerando 227 è diminuito solo di 1 punto percentuale, passando all'8 %. Pertanto questo calo non ha avuto alcun effetto significativo sulle conclusioni della Commissione in materia di margine di vendita sottocosto durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (240) La stessa parte interessata ha messo in discussione il livello di profitto di riferimento dell'8 % stabilito nell'inchiesta iniziale, affermando che i produttori di elettrodi di grafite stavano subendo perdite dovute al calo della domanda di acciaio a livello internazionale e, di conseguenza, il profitto di riferimento dell'8 % non era più giustificato.

- (241) Si rammenta che il livello del profitto di riferimento sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione deve essere pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza da un'industria di questo tipo operante nel settore, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni. A questo proposito, come rilevato al considerando 34 del regolamento (CE) n. 1628/2004, è stata effettuata un'accurata analisi dei livelli di profitto dell'industria dell'Unione quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni era ai livelli più bassi (cioè nel 1999). Si è pertanto concluso in via definitiva che il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente considerato rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli da parte dell'India dovrebbe essere fissato all'8 % ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (242) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di estrema fragilità, perlopiù imputabile alle condizioni di mercato negative e al conseguente calo dei consumi. Per questo motivo la valutazione della Commissione si è concentrata sul rischio di una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India.

#### **6. Rischio di reiterazione del pregiudizio**

- (243) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti dell'India sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata in India, le esportazioni dall'India in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (244) Al considerando 155 si è concluso che, qualora le misure venissero lasciate scadere, è probabile che i produttori esportatori indiani continuino a esportare notevoli quantitativi nell'Unione e aumentino persino gli attuali volumi delle esportazioni, effettuate a prezzi sovvenzionati.
- (245) Come stabilito ai considerando 139 e 140, si stima che la capacità dell'India sia di circa 160 000 tonnellate nel PIR, mentre la capacità produttiva inutilizzata è stimata tra 40 000 e 50 000 tonnellate, che rappresentano tra il 29 % e il 36 % del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo. Inoltre, come indicato al considerando 139, è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino ulteriormente la loro capacità in caso di incremento della domanda. Come indicato al considerando 142, alla fine di novembre 2014 le autorità indiane hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina. Si prevede pertanto che i produttori indiani aumenteranno la loro quota di mercato sul mercato interno.
- (246) A causa dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei considerando da 152 a 155, qualora le misure fossero abrogate almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata sarebbe riorientata, con tutta probabilità, verso il mercato dell'Unione. Inoltre, come indicato al considerando 143, i produttori indiani sono fortemente orientati all'esportazione. Per quanto riguarda i prezzi degli elettrodi di grafite, come spiegato al considerando 149, per alcune destinazioni delle esportazioni indiane sono stati riscontrati prezzi più elevati rispetto ai prezzi nell'Unione. Considerato tuttavia il diverso mix di prodotti, tali informazioni non modificano la valutazione globale secondo cui la nuova capacità produttiva sarà diretta verso il mercato dell'Unione, in quanto l'affidabilità di questo confronto dei prezzi è limitata.
- (247) Come indicato al considerando 146, in Russia sono state imposte misure antidumping nei confronti delle importazioni di elettrodi di grafite dall'India e le esportazioni indiane in Russia sono notevolmente diminuite durante il periodo in esame. Ciò implica che l'accesso al terzo principale mercato di esportazione per i produttori esportatori indiani è limitato e con l'attuale, o probabilmente addirittura maggiore, capacità produttiva inutilizzata menzionata al considerando 245, è molto probabile che i produttori esportatori indiani aumentino considerevolmente le esportazioni del prodotto in esame nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (248) Come stabilito al considerando 185, i prezzi delle importazioni dall'India in assenza di dazi antidumping e compensativi sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione del 9 %. Per il produttore esportatore che non ha collaborato, è stato calcolato che senza dazi antidumping e compensativi il margine di sottoquotazione sarebbe del 12 %. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India se le misure fossero abrogate. Su questa base è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti significativamente qualora le misure fossero abrogate, il che peggiorerebbe ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.

- (249) In termini di volume è molto probabile che l'abrogazione delle misure consenta ai produttori esportatori indiani di conquistare quote di mercato dell'Unione. In particolare il produttore esportatore che non ha collaborato, che attualmente ha l'aliquota di dazio più elevata, pari al 15,7 %, avrebbe un forte incentivo a riprendere le esportazioni nel mercato dell'Unione in quantità significative. Qualora la situazione dovesse verificarsi, l'industria dell'Unione soffrirebbe un calo immediato delle vendite e delle quote di mercato.
- (250) Su questa base, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori indiani aumentino la loro presenza sul mercato dell'Unione, in termini di volume delle importazioni e di quote di mercato a prezzi oggetto di dumping e di sovvenzioni nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Ciò darà luogo a una maggiore pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione, con un impatto negativo sulla redditività e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Ciò peggiorerà inoltre ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (251) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

#### E. INTERESSE DELL'UNIONE

- (252) In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure compensative in vigore nei confronti dell'India fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (253) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione.
- (254) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (255) Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

##### 1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (256) Come spiegato al considerando 226, le misure hanno consentito all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato. Al considerando 250 si è inoltre concluso che l'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un deterioramento della sua situazione se venissero lasciate scadere le misure compensative nei confronti dell'India. Si può quindi concludere che la proroga delle misure nei confronti dell'India andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

##### 2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (257) Come menzionato al considerando 16, nessuno degli importatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure.

##### 3. Interesse degli utilizzatori

- (258) Come già menzionato al considerando 18, dei 53 utilizzatori contattati, otto hanno risposto al questionario. Quattro di essi hanno utilizzato elettrodi di grafite importati dall'India. Le loro importazioni hanno rappresentato il 20 % circa di tutte le importazioni del prodotto in esame dall'India.
- (259) Si rammenta che durante l'inchiesta iniziale si era accertato che l'incidenza dell'istituzione di misure non sarebbe stata significativa per gli utilizzatori. Nonostante le misure siano in vigore da 10 anni, gli utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che dimostrassero l'esistenza di difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento; nemmeno l'inchiesta ha rivelato tali informazioni.

- (260) Inoltre per quanto riguarda gli effetti dell'istituzione di misure sugli utilizzatori, si ricorda che nell'inchiesta iniziale si era concluso che, data l'incidenza trascurabile del costo del prodotto oggetto del riesame sulle industrie utilizzatrici, era improbabile che un aumento dei costi avesse su di loro un effetto significativo. Queste conclusioni sono state confermate nell'attuale riesame, in quanto nessun elemento indicante il contrario è stato rilevato dopo l'istituzione delle misure. Nessuno dei quattro utilizzatori ha inoltre addotto alcuna argomentazione contro il mantenimento delle misure in vigore.
- (261) Una federazione dei produttori di acciaio, la tedesca *Wirtschaftsvereinigung Stahl* (federazione dell'industria dell'acciaio), si è opposta al mantenimento delle misure sostenendo che esse hanno causato svantaggi in materia di concorrenza per i produttori di acciaio nell'Unione rispetto ai produttori di acciaio di altre regioni che non hanno imposto misure sul prodotto oggetto del riesame. La federazione ha sostenuto che il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere una posizione dominante. Risulta tuttavia evidente dall'andamento delle importazioni dall'India dopo l'istituzione delle misure che tali importazioni sono proseguite durante il periodo in esame. L'inchiesta inoltre ha mostrato che un numero sempre maggiore di importazioni del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell'Unione provengono da altri paesi terzi.
- (262) Sulla base di tali elementi e conformemente alle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, è presumibile che il mantenimento delle misure non incida in modo particolarmente negativo sugli utilizzatori e non vi siano pertanto valide ragioni per concludere che la proroga delle misure in vigore sia contraria all'interesse dell'Unione.

#### 4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (263) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative in vigore sulle importazioni dall'India.

#### F. MISURE COMPENSATIVE

- (264) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure compensative in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.
- (265) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010, dovrebbero essere mantenute.
- (266) Dopo la comunicazione delle informazioni il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di mantenere le misure per un periodo di due anni. L'inchiesta tuttavia non ha riscontrato la presenza di circostanze eccezionali che giustificano di limitare la durata delle misure a due anni.
- (267) Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia menzionato specificamente nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (268) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (per esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione <sup>(1)</sup> al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(269) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm<sup>3</sup> o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificati attualmente al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e dei relativi nippli, classificati attualmente al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal	6,3	A530
HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh	7,0	A531
Tutte le altre società	7,2	A999

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).